

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (I) FINANZE E TESORO (IV)

VII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Congedi :	
PRESIDENTE	55
Comunicazioni del Presidente :	
PRESIDENTE	55
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
MACRELLI: Riesame delle posizioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista (757)	55
PRESIDENTE	55, 57, 58, 59, 60, 61, 62
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	55, 56, 61, 62
PIERACCINI	56, 57
SCHIAVETTI	56, 59
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore per la I Commissione</i>	56, 58, 59, 61
DI PAOLANTONIO	56, 57
BUBBIO	56
FACCHIN	57
BELOTTI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	57, 59, 62
GULLO	57
RUSSO	57
AGRIMI	59, 61
DELCROIX	59
CAPPUGI	59
MACRELLI	62
PERTINI	62
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	63

La seduta comincia alle 17,20.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunica che sono in congedo i deputati Marzotto e Sensi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Bartesaghi è sostituito dal deputato Macrelli.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Macrelli: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista. (757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Macrelli: « Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista » (757).

La discussione verte, oggi, sul nuovo testo concordato, in merito al quale i Relatori hanno già riferito.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo dichiara di accettare la pro-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 4 MARZO 1958

posta di legge, così come è stata rielaborata dal Comitato ristretto delle Commissioni riunite ed esprime parere favorevole al nuovo testo concordato con alcune modifiche all'articolo 4 e la soppressione dell'articolo 6.

PIERACCINI. Chiedo all'onorevole Sottosegretario se ritenga operante l'articolo 9 anche nei confronti di coloro che non dipendono dall'amministrazione ferroviaria.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si vuole intendere che l'articolo 9 ha efficacia anche nei confronti di categorie di dipendenti statali diverse da quelle inquadrature nell'amministrazione ferroviaria, sono costretto a sollevare riserva, soprattutto perché non sono in grado, in questo momento, di precisare le conseguenze finanziarie che deriverebbero dall'applicazione di questa norma. Il parere del Governo è favorevole alla proposta di legge, nel senso che resti limitata unicamente al personale delle ferrovie. I funzionari del Ministero del tesoro mi hanno fatto rilevare stamane come la dizione « le amministrazioni interessate » dovesse ritenersi impropria, dato che l'originario testo di legge era stato modificato con l'intesa di condizionarne la portata ai soli ferrovieri; per cui appare evidente che la norma dell'articolo 9 va modificata in sede di coordinamento.

Ricordo, inoltre, che durante la discussione svoltasi in mia presenza si parlò solo degli appartenenti all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed il relatore Belotti, agli effetti della copertura della spesa, fece sempre ed unicamente riferimento al bilancio della azienda ferroviaria.

Rimanemmo d'accordo che avrei svolto tutto il mio interessamento perché il Governo accettasse questo testo concordato. Comunicando oggi la accettazione, ritenevo che, ormai, non vi fossero altre difficoltà da superare.

SCHIAVETTI. Vorrei richiamarmi a quanto dichiarato dall'onorevole Sottosegretario a proposito della discussione svoltasi nell'ultima seduta per far presente che, nella riunione antecedente (alla quale non partecipò l'onorevole Maxia), si riconobbe che i dipendenti estranei all'amministrazione ferroviaria erano pochissimi. Convenimmo, inoltre, che si trattava di casi dichiaratamente politici e che il relativo accertamento non avrebbe dato luogo a contestazioni. Si tratta, quindi, soprattutto di un problema di giustizia nei confronti di queste vittime del fascismo. Per queste ragioni non ritengo che il Governo voglia muovere sostanziali obiezioni al mantenimento della norma contenuta nell'articolo 9.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A dimostrazione della buona volontà del Governo, ritengo di poter dichiarare formalmente — se la situazione è nei termini indicati dall'onorevole Schiavetti (cioè che si tratta di pochissimi casi e di natura esclusivamente politica, sui quali non vi possono essere dubbi di interpretazione) — che il Governo accetta anche l'articolo 9. Sia ben chiaro, tuttavia, che qualsiasi ricorso, in sede di attuazione del provvedimento, a questo articolo per estendere la norma a dipendenti estromessi dall'amministrazione per ragioni che non siano esclusivamente politiche va nettamente respinto.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Ringrazio il rappresentante del Governo per la comprensione dimostrata.

Faccio osservare che, con l'approvazione del testo concordato dell'articolo 2, si è radicalmente mutata la fisionomia della legge, in quanto abbiamo stabilito una presunzione di licenziamento per motivi politici per una categoria che, in effetti, è stata duramente colpita. Questa presunzione, però, non potrebbe esistere per il personale di altre amministrazioni.

DI PAOLANTONIO. Con l'articolo 9 prevediamo per i ferrovieri anche la riapertura delle pratiche chiuse negativamente; per gli appartenenti alle altre amministrazioni questa riapertura, invece, non c'è: la norma riguarda soltanto coloro che non presentarono la domanda entro i termini fissati dalla legge.

Confermo, comunque, che i dipendenti che non hanno presentato a suo tempo la domanda sono pochissimi.

BUBBIO. L'articolo 9 riguarda anche tutte le amministrazioni parastatali. In tal modo veniamo a creare un onere anche per queste amministrazioni.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già dichiarato in quali termini il Governo ritiene di poter accettare l'articolo 9. Dopo i chiarimenti dati dal collega Di Paolantonio, mi pare che non vi dovrebbe essere ragione del contendere.

Non concordo, invece, con l'onorevole Bubbio quando sostiene che la legge si estenderebbe anche ai dipendenti delle amministrazioni parastatali, dato che la legge ha una dizione ben precisa e fa riferimento al regio decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9. Nell'articolo 9, dopo le parole « È riaperto » si potrebbero aggiungere le parole « per quanto si riferisce esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ».

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 4 MARZO 1958

FACCHIN. Desidererei un chiarimento. Nella provincia di Bolzano vi sono ferrovieri che vennero dimessi dall'amministrazione per motivi nazionalistici, essendo alto-atesini di lingua tedesca. Chiedo, pertanto, se non sia il caso di precisare, attraverso un comma aggiuntivo, che la legge fa riferimento anche a questi perseguitati dal fascismo.

DI PAOLANTONIO. Una norma del genere è superflua, in quanto questi casi furono già contemplati nella precedente legge e assimilati nella posizione di coloro che vennero licenziati per motivi più spiccatamente politici.

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Sono lieto che la tesi da me sostenuta, come relatore, sia stata accolta dall'onorevole Ministro che accetta il testo elaborato dalla Commissione ristretta chiedendo, però, la soppressione dell'articolo 6. Questa soppressione è pacifica perché gli stessi interessati non sollevano il problema.

Non vi è, pertanto, che da esprimere un vivo compiacimento per il fatto che questi dipendenti dello Stato, i quali in passato non hanno trovato sufficiente giustizia, traggano, da questo provvedimento, il riconoscimento pieno dei loro diritti.

Confermo che i casi di coloro che non hanno presentato domanda sono pochi, anche se non si è potuto compiere una approfondita indagine in proposito. Non mi pare, quindi, che vi possono essere fondati motivi di preoccupazione da parte governativa.

Come relatore della Commissione Finanze e tesoro constato con soddisfazione che anche gli ostacoli di natura finanziaria siano stati superati.

PIERACCINI. Mi sia consentita una osservazione. Il titolo della proposta di legge fa riferimento al « clima fascista » Proporrò di sostituire questa espressione impropria con l'altra « durante il regime fascista ».

PRESIDENTE. Sono d'accordo, ma su questo punto ritorneremo a conclusione dell'esame degli articoli.

GULLO. La lettera *d*) dell'articolo 2 fa riferimento ai licenziamenti « per rendimento scarso, qualora lo stato di servizio nei suoi precedenti e nel suo complesso contraddica la valutazione del momento in cui il provvedimento fu preso ».

Questa norma rischia di determinare le stesse difficoltà, già sorte in passato, allorché si rivelò ben difficile dimostrare il carattere politico di licenziamenti motivati da « scarso rendimento ». Con questa norma si addossa all'interessato l'onere della prova, in quanto è l'interessato che deve dimostrare che il li-

cenziamento è avvenuto in effetti per ragioni politiche. Apparirebbe logico rovesciare la procedura ed affidare alla amministrazione l'onere di dimostrare che il licenziamento ha avuto luogo, appunto, per scarso rendimento.

PRESIDENTE. Nella tradizionale prassi giuridica, l'onere della prova ricade su colui che chiede.

GULLO. Noi tutti sappiamo che molti ferrovieri furono licenziati col pretesto dello scarso rendimento e che non sono riusciti a dimostrare le origini politiche del provvedimento adottato nei loro confronti in quanto in molti casi gli stati di servizio non esistono più. Sono passati ormai 40 anni e parte dei documenti è andata distrutta. Ritengo, quindi, equo che spetti all'amministrazione dimostrare, in base ai documenti, « lo scarso rendimento » del dipendente.

RUSSO. Ritengo doveroso far presente che vi sono ragioni di urgenza che militano a favore dell'immediata approvazione della proposta di legge. Ogni ulteriore modifica non fa che ritardare il raggiungimento dello scopo che ci proponiamo.

Per quanto riguarda le preoccupazioni dell'onorevole Gullo, devo far presente che esse avevano ragione di essere con la legge del 1944 che è stata opportunamente corretta dalla proposta in esame. Infatti, nella lettera *d*) dell'articolo 2 è detto chiaramente che sono considerati « arbitrariamente licenziati » coloro che, già in ruolo o in possesso dei requisiti per esservi immessi, furono licenziati anche per « scarso rendimento », qualora lo stato di servizio, nei suoi precedenti e nel suo complesso, contraddica la valutazione del momento in cui il provvedimento fu preso. La legge opera quando risulti chiaro che la ragione dello scarso rendimento fu semplicemente un pretesto, in quanto i precedenti del dipendente interessato non giustificavano un siffatto provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1, nel nuovo testo concordato, è del seguente tenore:

« Gli appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato arbitrariamente licenziati e le cui domande di riammissione vennero già giudicate con esito negativo hanno diritto, su loro domanda, al riesame delle rispettive posizioni per la riammissione o reintegrazione nei loro diritti ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti per la permanenza in servizio, in difetto, sino alla data in cui tale possesso venga meno ».

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 4 MARZO 1958

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Signor Presidente, poiché abbiamo escluso la riammissione in servizio, le ultime righe non hanno più ragione di essere e, pertanto, l'articolo può terminare dopo le parole « nei loro diritti », aggiungendo solo le parole « ai soli fini del trattamento di quiescenza ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito dei rilievi ora esposti dal relatore Tozzi Condivi, risulta così formulato:

Gli appartenenti alla amministrazione delle ferrovie dello Stato, arbitrariamente licenziati, le cui domande vennero già giudicate con esito negativo hanno diritto, su loro domanda, al riesame delle rispettive posizioni per la reintegrazione nei loro diritti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Il testo concordato è del seguente tenore.

« Sono considerati arbitrariamente licenziati ai sensi dell'articolo 1.

a) coloro che siano stati colpiti dalle leggi razziali;

b) coloro che siano stati colpiti per essersi rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) coloro che in concomitanza col provvedimento sofferto abbiano subito condanne per reati politici o siano stati assegnati al confino di polizia per motivi politici;

d) coloro che, già in ruolo o in possesso dei requisiti per divenirlo furono dimessi o licenziati dal servizio nel periodo dal 1° agosto 1922 al 30 aprile 1945, con una delle seguenti motivazioni:

per fatto politico-sindacale, anche semplice partecipazione a scioperi;

per rendimento scarso, qualora lo stato di servizio nei suoi precedenti e nel suo complesso contraddica la valutazione del momento in cui il provvedimento fu preso,

e) coloro che, in concomitanza con una propria provata situazione politica antifascista, risultino colpiti per riduzione di personale o sfollamento ».

Faccio presente che il relatore Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento alla lettera d) e lo pongo in votazione:

« Sostituire al punto d) la parola: divenirlo, con le altre: esservi immessi e sostituire le parole: 30 aprile 1945, con le altre: 25 aprile 1945 ».

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta del relatore della I Commissione Tozzi Condivi di apportare le seguenti modifiche al capoverso due del punto d):

« *Invertire le parole*: rendimento scarso e *sostituire le parole*: contraddica la valutazione del momento in cui il provvedimento fu preso, *con le altre*: sia in contrasto con la addotta motivazione del provvedimento ».

(È approvato).

Do lettura della nuova formulazione dell'articolo 2:

Sono considerati arbitrariamente licenziati ai sensi dell'articolo 1:

a) coloro che siano stati colpiti dalle leggi razziali;

b) coloro che siano stati colpiti per essersi rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista,

c) coloro che, in concomitanza col provvedimento sofferto, abbiano subito condanne per reati politici o siano stati assegnati al confino di polizia per motivi politici;

d) coloro che, già in ruolo o in possesso dei requisiti per esservi immessi, furono dimessi o licenziati dal servizio nel periodo dal 1° agosto 1922 al 25 aprile 1945, con una delle seguenti motivazioni:

per fatto politico-sindacale, anche semplice partecipazione a scioperi;

per scarso rendimento, qualora lo stato di servizio, nei suoi precedenti e nel suo complesso, sia in contrasto con la addotta motivazione del provvedimento;

e) coloro che, in concomitanza con una propria provata situazione politica antifascista, risultino colpiti per riduzione di personale o sfollamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le domande di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere presentate non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Faccio presente che l'onorevole Bubbio ha presentato un emendamento sostitutivo nel senso di porre al posto delle parole « pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* », le altre « entrata in vigore della presente ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 4 MARZO 1958

L'articolo 3 resta quindi così formulato.

Le domande di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere presentate non oltre 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4 è del seguente tenore.

« Le Amministrazioni interessate dovranno, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, disporre ogni provvedimento ad essa conseguente e, pertanto sono tenute a costituire appositi uffici provvisori, alle dirette dipendenze del Ministro o del capo della Amministrazione ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Signor Presidente, per questo articolo io presento il seguente nuovo testo:

L'amministrazione dovrà, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, decidere sulle domande presentate e, pertanto, è tenuta a costituire apposito ufficio provvisorio alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti o di funzionario da lui delegato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo nuovo testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 il cui testo concordato è il seguente:

« Entro due mesi dalla data della comunicazione dell'esito della domanda di cui all'articolo 2, insoddisfatta o parzialmente soddisfatta, è ammesso il ricorso presso una Commissione unica, presieduta da un Ministro e Sottosegretario di Stato nominato dal Presidente del Consiglio, e divisa in due sezioni composta ciascuna:

a) da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) di due cittadini di specchiata probità che non abbiano mai svolto attività politica a favore del fascismo o dei neofascismo, nominati dal Presidente del Consiglio;

c) di un funzionario dell'Amministrazione cui apparteneva il ricorrente, di grado pari o superiore allo stesso, e, comunque, non inferiore al grado IX o parificato, designato dal capo del dicastero interessato; segretario

giudiziarie, non inferiore al grado VIII, designato dal Ministro di grazia e giustizia.

La procedura sarà analoga a quella prevista dagli articoli 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101 ».

AGRIMI. — Io propongo di sopprimere le parole « di cui all'articolo 2 », essendo chiaro che le domande sono quelle e non può sorgere ambiguità. Sopprimerei altresì le parole « insoddisfatta o parzialmente soddisfatta » dal momento che chi presenta ricorso evidentemente non è soddisfatto.

DELCROIX. A mia volta propongo un emendamento alla lettera b) nel senso di sostituire i due cittadini di specchiata probità e di fede antifascista con due rappresentanti sindacali. Onorevoli colleghi, è ora di finirla con l'esigere dei certificati di fede antifascista. Francamente stiamo rasentando il ridicolo. La immissione dei rappresentanti sindacali credo sia opportuna.

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Sulla possibilità di includere i due rappresentanti sindacali abbiamo parlato in Comitato ristretto ed abbiamo escluso la cosa perché i rappresentanti sindacali, dovendo tutelare coloro che sono in servizio, si trovano in una posizione di rivalità o di concorrenza con le aspirazioni di coloro che noi intendiamo tutelare con questa legge.

SCHIAVETTI. Signor Presidente, il nostro gruppo è per il mantenimento del testo concordato, in quanto desideriamo che nella Commissione entrino due cittadini, non solo di specchiata probità, ma aventi anche una qualificazione politica. Non sarà davvero difficile trovare due cittadini aventi queste qualità alle quali noi teniamo in modo particolare perché sappiamo che nella burocrazia si annidano elementi ex fascisti e tuttora simpaticizzanti per il fascismo.

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Anche io sono per il mantenimento del testo originario. Si tratta di una norma che non è lesiva per alcuno. D'altra parte la Commissione deve dare la massima garanzia e, pertanto, non è fuor di luogo esigere la qualificazione politica nel senso concordato.

CAPPUGI. Faccio presente che con il nuovo statuto degli impiegati statali non esistono più i gradi e che quindi la formulazione della legge è inesatta. Occorrerebbe, quindi, fare riferimento ai gradi del passato ordinamento.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — GIN. E TES.) — SEDUTA DEL 4 MARZO 1958

Propongo pertanto il seguente emendamento:

« *Nell'alinea c), dopo le parole: grado IX o parificato, e dopo le parole: non inferiore al grado VIII, aggiungere le parole: secondo il passato ordinamento.* ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti presentati all'articolo 5:

« *Sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, insoddisfatta o parzialmente soddisfatta* » proposto dal deputato Agrimi.

Pongo in votazione il mantenimento di tali parole.

(*Non è approvato.*)

L'onorevole Agrimi propone il seguente emendamento:

« *Sopprimere le parole: cui apparteneva il ricorrente.* ».

Pongo in votazione il mantenimento di tali parole.

(*Non è approvato.*)

« *Sopprimere le parole: nominato dal Presidente del Consiglio* » proposto dal deputato Tozzi Condivi.

Pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato.*)

« *Sostituire le parole: presso una, con l'altra* » proposto dal deputato Tozzi Condivi.

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvata.*)

« *Sostituire le parole: da un Ministro o Sottosegretario di Stato, con le altre: del Ministro dei trasporti o dal Sottosegretario di Stato* » proposto dal deputato Cappugi.

Pongo in votazione tale sostituzione.

(*È approvata.*)

« *Sostituire le parole: allo stesso, con le altre: al ricorrente* » proposto dal deputato Cappugi.

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato.*)

« *Sostituire le parole: dal capo del dicastero interessato, con le altre: dal Ministro* » proposto dal relatore Tozzi Condivi.

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato.*)

Pongo in votazione l'emendamento Cappugi:

« *All'alinea c), dopo le parole: grado IX o parificato, e dopo le parole: non inferiore al grado VIII, aggiungere le parole: secondo il passato ordinamento.* ».

(*È approvato.*)

Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi:

« *Dopo le parole: nominato, aggiungere le altre: per decreto.* ».

(*È approvato.*)

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 così modificato:

Entro due mesi dalla data della comunicazione dell'esito della domanda, è ammesso il ricorso alla Commissione unica — presieduta dal Ministro dei trasporti o dal Sottosegretario di Stato — divisa in due sezioni e ciascuna composta:

a) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV, secondo il passato ordinamento, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

b) di due cittadini di specchiata probità che non abbiano mai svolto attività politica a favore del fascismo o del neofascismo, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) di un funzionario dell'amministrazione, di grado pari o superiore a quello del ricorrente e, comunque, non inferiore al grado IX, o parificato, secondo il passato ordinamento designato dal Ministro; segretario un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, non inferiore al grado VIII, secondo il passato ordinamento, designato dal Ministro di grazia e giustizia.

(*È approvato.*)

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 al quale non sono stati presentati emendamenti:

La procedura sarà analoga a quella prevista dagli articoli 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

(*È approvato.*)

Do lettura dell'articolo 6:

« I funzionari riassunti in base alla presente legge potranno, qualora non abbiano raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo essere tenuti in soprannumero agli organici attuali al riassorbimento nei ruoli ».

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 4 MARZO 1958

È intervenuto fra i gruppi e il Governo un accordo per la soppressione dell'articolo 6. Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 6

« Il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della reintegrazione sarà computato, per intero, ai fini del trattamento di quiescenza.

Qualora il reintegrato abbia nel frattempo provveduto ad accantonamento di quote per quiescenza presso altro ente, questo, a richiesta dell'Amministrazione interessata, è tenuto a trasferirgliene la relativa riserva, restando pertanto esentato da ogni successivo impegno ».

Su di esso è stato presentato dall'onorevole Tozzi Condivi un emendamento così formulato:

« Nel primo comma, dopo le parole: per intero, aggiungere le parole: ai soli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la suddetta modifica:

« Il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della reintegrazione, sarà computato, per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Qualora il reintegrato abbia nel frattempo provveduto ad accantonamento di quote per quiescenza presso altro ente, questo, a richiesta dell'Amministrazione interessata, è tenuto a trasferirgliene la relativa riserva, restando pertanto esentato da ogni successivo impegno ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« In caso di decesso del diretto interessato, le domande di reintegrazione potranno essere presentate e sostenute dagli eredi diretti suoi ».

La dizione dell'articolo non mi sembra tecnicamente corretta. Propongo, pertanto, la seguente nuova formulazione:

« Qualora l'interessato sia deceduto, le domande potranno essere presentate dagli eredi aventi diritto alla reversibilità ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Presidente.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel nuovo testo accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Hanno in ogni caso diritto al trattamento di quiescenza gli agenti che, al momento dell'esonero, avevano compiuto almeno dieci anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

L'onorevole Agrimi ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

« Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato che, all'atto della dispensa, avevano compiuto dieci anni utili di servizio, è ripristinato il diritto al trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e dal regolamento del personale approvato con decreto-legge 13 agosto 1917, n. 1393 ».

AGRIMI. La formulazione da me proposta non si discosta, nella sostanza, dal testo concordato; mira soltanto a renderlo tecnicamente più preciso, specie nei riferimenti alla vigente legislazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Poiché si tratta di modifiche soltanto formali, mi dichiaro favorevole all'emendamento.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce all'emendamento Agrimi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Agrimi, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« È riaperto fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 ».

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 4 MARZO 1958

Su di esso è stato presentato dall'onorevole Tozzi Condivi un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« *Dopo le parole: 6 gennaio 1944, n. 9, aggiungere le parole* per quanto si riferisce esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con l'applicazione delle norme del decreto stesso ».

Vi è, infine, un emendamento Bubbio, sotto forma di un comma aggiuntivo, così redatto:

« La stessa disposizione si applica anche ai dipendenti degli altri enti ed istituti elencati nel predetto articolo 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1954 ».

MACRELLI. Prima di esprimere il mio parere sull'articolo 9, vorrei che la Commissione chiarisse il punto seguente: nei primi otto articoli abbiamo considerato esclusivamente il caso dei ferrovieri, che in effetti, rappresentano la categoria maggiormente interessata in quanto nei loro confronti si è esercitata la violenza del partito fascista.

Non vorrei che il riferimento, contenuto nell'articolo 9, ad altre categorie di dipendenti dello Stato creasse delle difficoltà.

PERTINI. È chiaro che la nostra parte non può non essere favorevole al mantenimento dell'articolo 9. Ritengo, però, doveroso far osservare che, per il bene degli interessati, sarebbe forse opportuno rinunciare a questa sia pur legittima istanza per evitare che un ritardo nell'approvazione della legge venga a colpire proprio i maggiori beneficiari di queste norme.

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Noi desideriamo che la legge passi al più presto e dobbiamo dar prova di saggezza e di moderazione, in relazione anche all'invito rivolto dal rappresentante del Governo.

La Commissione ha approfondito soltanto la situazione dei ferrovieri.

Questo articolo è nel cuore di tutti, ma se dovesse avere il solo risultato di determinare il naufragio della proposta di legge e di far perdere ai ferrovieri tutto il frutto del lavoro che abbiamo compiuto non potrei non invitare la Commissione a decidere con ponderata obiettività.

Non è escluso che, in un secondo tempo — quando sarà stata compiutamente ed esaurientemente esaminata la posizione di questi dipendenti — il Parlamento possa nuovamente legiferare per prendere in esame anche la posizione dell'altro personale. Ma, nell'attuale

situazione, profilandosi il pericolo di un voto sfavorevole del Senato, ritengo opportuno non introdurre nella legge norme che ne pregiudichino l'approvazione davanti all'altro ramo del Parlamento.

Mi dichiaro, pertanto, contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Bubbio.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Già all'inizio di questa seduta ebbi ad esprimere il mio contrario avviso nell'allargamento della portata delle norme che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bubbio all'articolo 9, non accettato dal Governo né dal relatore.

« Le stesse disposizioni si applicano anche ai dipendenti degli altri enti ed istituti elencati nel predetto articolo 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Tozzi Condivi:

« *Dopo le parole: 6 gennaio 1944, n. 9, aggiungere le altre:* per quanto si riferisce esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con l'applicazione delle norme del decreto stesso ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 9 nella sua definitiva formulazione:

È riaperto, fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per quanto si riferisce esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la applicazione delle norme del decreto stesso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge, con la modifica suggerita dall'onorevole Pieraccini:

« Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi o licenziati, durante il regime fascista ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

 LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 4 MARZO 1958

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge.

MACRELLI: « Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista » (757):

Presenti e votanti	76
Maggioranza	39
Voti favorevoli	72
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la I Commissione: Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bartesaghi, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Conci Elisabetta, Corbi, Corona

Achille, Cotelessa, Delcroix, Di Paolantonio, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacomentti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Romita, Russo, Schiavetti, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Tarozzi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

Per la IV Commissione: Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Arcaini, Armosino, Assennato, Belotti, Berlecffa, Berzanti, Bigi, Bima, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, Facchin, Faletta, Ghislandi, Guariento, Guggenberg, Li Gausi, Longoni, Mantovani, Martinelli, Merizzi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Priore, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Vicentini, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI